

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 5 FEBBRAIO 2013

N. 18



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2013, n. 2

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)”

Pag. 4384

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2013, n. 3

Modifica e integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), rubricato “Sospensione e revoca dell'accreditamento”

Pag. 4385

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 4

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti”

Pag. 4386

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 5

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

Pag. 4396

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 6

“Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.

Pag. 4398

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2013, n. 2

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Inserimento articolo 2 bis alla legge regionale
27 novembre 2009, n.28*

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie), è inserito il seguente:

“Art. 2 bis
*Soppressione obbligo
vidimazione registro degli infortuni*

1. Il registro degli infortuni previsto dalla lettera o) dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.”.

Art. 2

Inserimento articolo 2 ter alla l.r. 28/2009

1. Dopo l'articolo 2 bis della l. r. n. 28/2009 è inserito il seguente:

“Art. 2 ter
*Soppressione certificato medico
di non contagiosità*

1. E' soppresso l'obbligo della certificazione medica di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 febbraio 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2013, n. 3

Modifica e integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), rubricato "Sospensione e revoca dell'accreditamento"

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifica e integrazione dell'articolo 27
della legge regionale 28 maggio 2004, n.8*

1. All'articolo 27 (Sospensione e revoca del-

l'accreditamento) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo nonché del mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo, l'accreditamento è sospeso fino alla stipula dei predetti accordi.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 febbraio 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 4

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Capo I
Finalità e definizioni

Art. 1
Finalità

1. Il presente testo unico disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio armentizio e dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (ONC).

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
- a) tratturo regionale: bene del demanio armentizio;
 - b) area tratturale: suolo appartenente ai tratturi regionali;
 - c) valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;
 - d) reintegra: attività ricognitiva finalizzata

- alla identificazione e rilevazione dei tratturi regionali;
- e) attuali possessori:
- 1) titolari di concessioni vigenti;
 - 2) soggetti che hanno acquistato il soprassuolo.

Capo II
Demanio armentizio

Art. 3
Costituzione del demanio armentizio

1. I tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto “monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”.

2. Le funzioni amministrative relative al demanio armentizio sono attribuite ai Comuni e alla Regione.

Art. 4
Funzioni amministrative della Regione

1. La Regione approva il Quadro di assetto di cui all'articolo 6 e il Documento di valorizzazione di cui all'articolo 14 ed esercita le funzioni di reintegra, tutela dominicale e amministrazione del demanio armentizio.

Art. 5
Funzioni amministrative dei Comuni

1. I Comuni approvano il Piano locale di valorizzazione di cui all'articolo 16 ed esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e al controllo sulla integrità e conservazione dei tratturi regionali; provve-

dono, altresì, all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente testo unico e alla riscossione e incameramento delle sanzioni di cui all'articolo 24.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i verbali di accertamento delle violazioni ai fini dell'esercizio della tutela dominicale.

Art. 6

Quadro d'assetto regionale

1. Il Quadro d'assetto regionale prevede l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:

- a) dei tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo;
- b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;
- c) delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

2. Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico.

3. Il Quadro di assetto è approvato anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22 dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia "cose di interesse storico e archeologico" ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

4. Il Quadro d'assetto, alla luce dell'attività prevista al comma 1, recepisce ed eventualmente aggiorna:

- a) i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

- b) i piani comunali redatti e approvati con le modalità previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 7

Procedimento di approvazione del Quadro di assetto regionale

1. Il Quadro di assetto è approvato secondo il seguente procedimento:

- a) entro un anno dallo spirare del termine di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6, la Giunta regionale prende atto del Quadro di assetto e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale della Regione; nell'ambito della procedura di formazione del Quadro di assetto la Regione assicura la partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati;
- b) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, i Comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative;
- c) la Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, adotta il Quadro di assetto;
- d) la Regione convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nell'ambito della quale sono acquisiti i pareri vincolanti della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, ovvero i pareri previsti dal Piano paesaggistico regionale;
- e) la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia, approva il Quadro di assetto.

2. Il Quadro di assetto approvato acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.

3. Le varianti e gli aggiornamenti al Quadro di assetto sono approvate con la medesima procedura utilizzata in sede di prima approvazione.

4. Il Quadro di assetto aggiorna le ricognizioni del Piano paesaggistico regionale.

Art. 8

Parco dei tratturi di Puglia

1. I tratturi regionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 costituiscono il "Parco dei tratturi di Puglia" (Parco), il cui ufficio ha sede in Foggia.

2. La Regione e i Comuni interessati promuovono la conservazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione del Parco.

3. I tratturi regionali che costituiscono il Parco, sono inalienabili e sottoposti a vincolo di inedificabilità, fatta eccezione per le opere previste dai Piani locali di valorizzazione dei tratturi regionali di cui all'articolo 16. La Giunta regionale, acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, anche facendo ricorso alla conferenza dei servizi, può altresì autorizzare, nei limiti e con le modalità previste dal Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

4. Le costruzioni che, a seguito dell'approvazione del Quadro di assetto, insistono sulle aree tratturali ancora vincolate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, rimangono sottoposte alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 9

Aree tratturali alienabili

1. Le aree tratturali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 e quelle di cui alla lettera c) non ancora alienate e che risultino, successivamente alla predetta classificazione, destinate a finalità pubbliche, previa autorizzazione della Giunta

regionale, sono trasferite a titolo gratuito al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali richiedenti.

2. La Giunta regionale approva i piani alienativi delle aree tratturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 per le quali non ricorrano specifici interessi regionali alla loro conservazione.

3. Le aree tratturali oggetto dei piani alienativi di cui al comma 2 possono essere alienate, a domanda, all'attuale possessore, come definito dall'articolo 2, e previa deliberazione della Giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione, fatte salve le servitù esistenti.

4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l'accettazione per iscritto del prezzo, determinato ai sensi dell'articolo 10, deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione. Intervenuta l'accettazione, la Giunta regionale ne delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all'Agenzia del territorio competente per l'espressione del giudizio di congruità, con spesa a carico del ricorrente.

5. Le aree tratturali libere da attuale possesso e quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4, fatte salve le prelazioni vigenti, possono essere alienate con procedura a evidenza pubblica con offerte al rialzo. Il prezzo determinato ai sensi dell'articolo 10 costituisce la base d'asta.

Art. 10

Stima del prezzo e agevolazioni

1. Il prezzo è determinato dalla Commissione regionale di valutazione prevista all'articolo 11, con i seguenti criteri di stima:

- a) per i suoli agricoli, in base al valore agricolo per uso pascolo, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e stabilito dalla Commissione provinciale di esproprio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)";

- b) per i suoli edificabili o edificati, mediante il valore di mercato del suolo libero da costruzioni, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, tenuto conto della potenzialità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. All'attuale possessore, in caso di acquisto di suoli agricoli, spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui alla lettera a) del comma 1.

3. All'attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell'istanza, da costruzioni effettivamente utilizzate in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90 per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

4. All'attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell'istanza, da costruzioni utilizzate in modo diverso da quello di cui al comma 3, spetta una riduzione del 50 per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

5. A tutte le altre fattispecie diverse da quelle considerate nei commi 2, 3 e 4, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9, si applica una riduzione di un terzo del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

6. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

- a) in un'unica soluzione;
- b) su richiesta dell'acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di quattro, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

Art. 11

Commissione regionale di valutazione

1. La Commissione regionale di valutazione è così composta:

- a) dal dirigente del Servizio demanio e patrimonio regionale, che la presiede;
- b) dal dirigente dell'Ufficio regionale parco tratturi;
- c) da un dirigente tecnico del Servizio agricoltura regionale;
- d) da un funzionario tecnico dell'Ufficio parco tratturi, con funzioni di segretario;
- e) da un funzionario tecnico dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;
- f) da un funzionario tecnico del comune in cui ricadono le aree oggetto di valutazione.

2. Il dirigente del Servizio regionale demanio e patrimonio, previa acquisizione dei rappresentanti di ciascuna amministrazione, nomina i componenti della Commissione regionale di valutazione.

3. Ai componenti regionali, in ossequio al principio della onnicomprensività del trattamento economico, non spetta alcun compenso; ai componenti esterni alla Regione spetta il compenso previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 12

Reimpiego dei proventi dell'alienazione

1. Il 60 per cento dei proventi derivanti dall'alienazione delle aree tratturali è impiegato per le attività di valorizzazione di cui all'articolo 18; il 25 per cento viene assegnato alla Regione; il 15 per cento viene assegnato a ciascun comune nel quale insistono le aree cedute, al fine di realizzare iniziative e opere di compensazione ambientale.

Art. 13

Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia

1. Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione.

2. Il processo si conforma ai principi della sussidiarietà, della concertazione con le amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia partecipazione pubblica.

3. I soggetti attuativi della pianificazione sono la Regione e i comuni, singoli o associati.

4. Il Documento regionale e il Piano locale di valorizzazione sono gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del Parco e hanno lo scopo di:

- a) tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali costituenti il Parco, nonché promuoverne la fruizione;
- b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori;
- c) concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

Art. 14

Documento regionale di valorizzazione

1. Il Documento regionale di valorizzazione, sulla base del Quadro di assetto e del Piano paesaggistico regionale vigente, definisce, relativamente ai Piani locali di valorizzazione di cui all'articolo 16:

- a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire;
- b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti;
- c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali;
- d) le modalità operative per la predisposizione.

Art. 15

Procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione

1. Nel procedimento di formazione e approvazione del Documento di valorizzazione, la Regione:

- a) conforma la propria attività al principio della co-pianificazione, attuando il confronto e la concertazione con gli enti territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;
- b) assicura il confronto e la concertazione con le associazioni economiche, culturali, sociali e ambientali e, inoltre, garantisce, nelle forme e con le modalità più idonee, specifiche forme di pubblicità, informazione e consultazione, anche in via telematica, dei cittadini singoli o associati, in ogni fase del procedimento.

2. Entro un anno dall'approvazione del Quadro di assetto di cui all'articolo 6, la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale la comunicazione di avvio del procedimento di formazione del Documento di valorizzazione, che contiene:

- a) gli obiettivi generali di valorizzazione;
- b) il quadro conoscitivo di riferimento;
- c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti per l'approvazione del Documento di valorizzazione.

3. La Regione acquisisce gli apporti conoscitivi e valutativi, nonché i pareri degli enti locali e delle altre amministrazioni mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi. I pareri della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.

4. Il Documento di valorizzazione è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dei Comuni interessati nonché, sotto forma di avviso, sul BURP.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Documento di valorizzazione, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. La Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute e acquisito il

parere della Commissione consiliare competente, che si deve esprimere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere deve intendersi favorevole, approva il Documento di valorizzazione.

7. Il Documento di valorizzazione acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.

8. Le varianti e gli aggiornamenti al Documento di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Art. 16

Piano locale di valorizzazione

1. Il Piano locale di valorizzazione (denominato Piano di valorizzazione) è approvato dai comuni singoli e associati, anche se già dotati dei Piani comunali dei tratturi di cui al comma 4 dell'articolo 6, in conformità al Quadro di assetto e al Documento di valorizzazione.

2. Il Piano di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, contiene:

- a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione del Parco;
- b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;
- c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);
- d) i modi e le forme di utilizzazione a scopi sociali;
- e) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle modalità di promozione delle stesse;
- f) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;

g) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi.

Art. 17

Procedimento di formazione e approvazione del Piano locale di valorizzazione

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Documento di valorizzazione, i comuni singoli o associati predispongono il Piano di valorizzazione, quale piano urbanistico esecutivo, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente.

2. Il comune acquisisce i pareri mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi circa la verifica di compatibilità del Piano di valorizzazione con il Documento di valorizzazione. I pareri sul Piano di valorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.

3. Il Piano di valorizzazione è adottato dalla Giunta comunale, che ne garantisce la più ampia pubblicità.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di valorizzazione possono essere presentate al Comune osservazioni e proposte integrative.

5. Il Consiglio comunale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il Piano di valorizzazione.

6. Le varianti e gli aggiornamenti al Piano di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

7. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, nomina, per la redazione e approvazione del Piano di valorizzazione, il commissario ad acta scelto tra i dirigenti regionali. Il commissario ad acta si avvale della struttura tecnica composta da un rappresentante:

- a) del Servizio regionale demanio e patrimonio, beni culturali, urbanistica e assetto del territorio;
- b) del Comune interessato;
- c) della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

8. Le spese riconosciute per il funzionamento della struttura tecnica sono poste a carico del Comune inadempiente.

9. I Piani locali di valorizzazione intercomunali sono formati e approvati con le stesse modalità previste per i Piani locali di valorizzazione comunali.

Art. 18

Attuazione dei Piani locali di valorizzazione

1. I Piani di valorizzazione sono attuati sulla base di programmi annuali o pluriennali.

2. I programmi di cui al comma 1 sono attuati con le risorse, introitate dalle attività di alienazione, previste dall'articolo 12 e le eventuali risorse aggiuntive della Regione e dei Comuni interessati.

Art. 19

Intese interregionali

1. La Regione Puglia promuove intese con le altre Regioni interessate al fine dell'adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei tratturi regionali.

Art. 20

Banca dati dei tratturi regionali

1. E' istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni sui tratturi regionali, integrata con il Sistema informativo territoriale regionale.

2. La Regione definisce con gli enti locali e con gli altri enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l'integrazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sui tratturi regionali

Capo III

Beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti

Art. 21

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa ONC, trasferiti al patrimonio regionale ai sensi del d.p.r. 616/1977, sono esercitate dalla Regione.

Art. 22

Trasferimento e alienazione dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti

1. I beni della soppressa ONC, così come da destinazione prevista negli elenchi approvati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale), con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 29 dicembre 2004, sono:

- a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta per uso pubblico;
- b) alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi;
- c) alienati con procedure di evidenza pubblica, nei casi previsti dal comma 6.

2. I beni di cui alla lettera b) del comma 1, fatte salve le servitù esistenti e quelle che si renda necessario costituire al momento della vendita, sono alienati secondo le seguenti disposizioni:

- a) i terreni agricoli sono alienati con la riduzione di un terzo rispetto al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale di esproprio prevista dall'articolo 41 del d.p.r. 327/2001;
- b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al

prezzo, ridotto di un terzo, pari al costo di costruzione, alle condizioni d'uso esistenti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore;

- c) i fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato, ridotto di un terzo, riferito al momento della presentazione dell'istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore.

3. Il prezzo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è stimato dalle competenti strutture regionali e sottoposto al giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 11.

4. Pena la decadenza della domanda di acquisto, l'accettazione per iscritto del prezzo deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione; intervenuta l'accettazione, la Giunta regionale delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all'Agenzia del territorio competente per l'espressione del giudizio di congruità, con spese a carico del ricorrente.

5. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

- a) in un'unica soluzione;
- b) su richiesta dell'acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di quattro, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale, e il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. I beni non locati e quelli per i quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4 possono essere alienati, fatte salve le prelazioni vigenti, con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo. Il valore attuale di mercato, stimato dal competente Servizio regionale e sottoposto al giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione, costituisce la base d'asta.

7. Il prezzo dei beni assegnati mediante atti di concessione con promessa di vendita per l'avviamento alla proprietà contadina è quello stabilito nello stesso atto, maggiorato del costo di miglioramento e trasformazione fondiaria. Tale prezzo, al momento della vendita, deve essere aggiornato in base ai coefficienti ISTAT e rivalutato dagli interessi legali con decorrenza dalla data di assegnazione.

Capo IV

Disposizioni comuni, finali e transitorie

Art. 23

Regime concessorio e locativo

1. I beni di cui al presente testo unico possono essere oggetto di concessione e locazione alle condizioni e con le modalità disciplinate dal regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali).

2. Per la concessione di aree tratturali vincolate è acquisito il preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica sull'uso assentito.

3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo professionale, singoli o associati, il canone stimato di concessione per l'uso agricolo delle aree tratturali è ridotto di un terzo.

Art. 24

Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi, l'uso non autorizzato dei beni disciplinati dal presente testo unico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19 del regolamento regionale 23/2011.

2. In caso di discariche abusive su aree tratturali, oltre alle sanzioni previste dal suddetto regolamento, è dovuta una somma da un minimo di euro 10 mila a un massimo di euro 100 mila.

Art. 25

Norme transitorie

1. Le aree tratturali classificate dai Piani comunali dei tratturi, previsti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 29/2003 possono essere rispettivamente trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali o alienate secondo la disciplina del presente testo unico.

Art. 26

Norme finanziarie

1. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui agli articoli 9 e 10 sono versati sul capitolo di entrata 4091160 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale, esercizio anno 2013, che viene ridenominato "Proventi alienazione aree tratturali - l.r. n.4 del 5/02/2013", collegato:

- a) per la quota del 60 per cento, al capitolo di uscita 3429 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato "Spese per le attività di valorizzazione dei tratturi - articolo 18 l.r. n.4 del 5/02/2013;
- b) per la quota del 25 per cento, senza vincolo di destinazione;
- c) per la quota del 15 per cento, al capitolo di uscita 3432, di nuova istituzione, UPB 06.04.01, denominato "Trasferimento risorse a favore dei comuni per l'attuazione di iniziative e opere di compensazione ambientale - articolo 12 della l.r.n.4 del 5/02/2013".

2. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 22 sono versati sul capitolo di entrata 4091000 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato "Proventi alienazione beni e diritti patrimoniali - legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e l.r. n.4 del 5/02/2013", collegato al capitolo di uscita 3445 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato "Spese per la valorizzazione degli immobili regionali - l.r. 27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013".

3. Gli introiti delle concessioni e locazioni di cui al presente testo unico sono versati sul capitolo di entrata 3071100 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato "Proventi dei beni del demanio e del patrimonio regionale - l.r. 27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013".

Art. 27

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6, sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con il presente testo unico e, in particolare:

- a) la l.r. 67/1980;
- b) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1981, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni);
- c) la l.r. 5/1985;
- d) la legge regionale 24 maggio 1994, n. 17 (Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione articolo 10 legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5);
- e) la l.r. 29/2003;
- f) l'articolo 45 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 4 agosto 2004 n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004);
- g) l'articolo 14 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007);
- h) gli articoli: 1 (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20); 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla l.r. 67/1980); 3 (Modifica all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29); 4 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. n. 29/2003) e 5 (Modifica all'articolo 6 della l.r. n. 29/2003) della legge regionale 25

febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse);
i) gli articoli 13 (Norme finanziarie in materia di alienazione del demanio armentizio) e 14 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003,

n. 29) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014 della Regione Puglia).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 febbraio 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n.5

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

1. All'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata al 31 dicembre 2009 dal comma 1 dell'articolo 36 (Attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), è modificata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) e dell'articolo 1, comma 35, del decreto legge 29 dicembre 2012, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al 31 dicembre 2010

per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali e al 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché per gli stabilimenti termali.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della l. 296/2006, come modificato dalla l. 191/2009 e dal d.l. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 10/2011, le strutture private ospedaliere e ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2011 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazioni ed accREDITAMENTO delle strutture sanitarie); tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché gli stabilimenti termali che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accREDITAMENTO di cui all'articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2013 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005.”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis In deroga a quanto previsto dal comma 3, le strutture provvisoriamente accreditate per le quali il Dipartimento di prevenzione, nell'ambito delle verifiche straordinarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 1398 (Piano straordinario di verifica del rispetto e di attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di accREDITAMENTO nonché in materia di requisiti strutturali tec-

nologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia. Approvazione) e successive modificazioni, abbia già attestato alla data del 31 dicembre 2010 il possesso degli ulteriori requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005 e successive modificazioni, s'intendono istituzionalmente accreditate a decorrere dal 1° gennaio 2011.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1), della l.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accredimento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L'istanza di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le specifiche tipologie di attività.”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le RSA autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del regolamento regionale 3/2006 e in coerenza con quanto pre-

visto dalla l.r. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L'istanza di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti per le specifiche tipologie di attività.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 4/2010

1. All'articolo 39 della l.r. 4/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3 E' fatto obbligo alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliero-universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli enti ecclesiastici, alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale (SSR) e al personale convenzionato con il SSR, di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati gli obblighi informativi e le relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 febbraio 2013

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n.6

“Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: “realizzata con la ricostruzione”, sono inserite le seguenti: “nel caso in cui il reperimento di spazi per parcheggi pertinentenziali avvenga in aree diverse da quella oggetto dell’intervento previsto dall’articolo 3.”;
- b) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi pertinentenziali, per i soli interventi di cui alla lettera c) del comma 3, è

consentito monetizzare tali spazi provvedendo al pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di aree omogenee.”.

Art. 2

Semplificazione in materia di edilizia

1. L’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province italiane (UPI Puglia), a seguito di specifica intesa, individuano i comuni della Regione ricadenti nelle sole zone dichiarate a basso grado di sismicità “3” e “4” che, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (*Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali*), e dai decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 177 e 29 giugno 2010, n. 769, sono autorizzati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di cui all’articolo 93 del *testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all’amministrazione provinciale competente per territorio.

2. A seguito dell’avvenuta intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, a modificare la disciplina regionale in materia di trasferimento di funzioni riguardanti l’edilizia sismica, ai sensi della l.r. 36/2008.

Art. 3

Interventi in materia di difesa delle opere idrauliche

1. La Regione, fatte salve le funzioni amministrative trasferite in materia, ai sensi della l.r. 36/2008, al fine di razionalizzare e ottimizzare l’esecuzione di interventi straordinari a salvaguardia delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua pubblica, individua, nell’ambito della propria organizzazione, un unico centro di responsabilità amministra-

tiva (CRA), deputato alla programmazione, al finanziamento e alla realizzazione delle opere urgenti di protezione, sicurezza e mitigazione del rischio idraulico.

Art. 4

Mappatura georeferenziata delle reti dei sottoservizi

1. Al fine di costituire la necessaria base informativa a disposizione della utenza pubblica e privata e assicurare il massimo grado di efficienza e protezione delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pubblica e privata incolumità, le amministrazioni comunali si dotano di specifico database relativo a tutte le reti di sottoservizi omogenee, a copertura territoriale, da integrare nel Sistema informativo territoriale (SIT) regionale.

2. La mappatura con tecnica georeferenziata delle reti tecnologiche e delle reti di servizi presenti nel sottosuolo deve essere oggetto di sistematica attività di revisione e affinamento tale da consentire l'individuazione del contenuto minimo obbligatorio per la costruzione del database delle reti di sottoservizi di cui al comma 1.

3. Entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali, anche avvalendosi degli operatori/gestori di servizi, per le attività di implementazione e aggiornamento della mappatura sono obbligate a dotarsi della infrastruttura informatizzata di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23

1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), inserito dall'articolo 4, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

“1 bis Tutti gli impianti devono essere dotati della apparecchiatura self-service pre-payment e, all'interno dei centri abitati, devono inoltre garantire il servizio assistito.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 febbraio 2013

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**